



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE SICILIA**



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
e-mail: [disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

### COMUNICATO UFFICIALE N° 209/C.D.T. 14 DEL 27 NOVEMBRE 2012

#### COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

[disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)

#### 1. GIUSTIZIA SPORTIVA

##### 1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

*La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli avv.ti Giuseppe Dacqui e Giovanni Bertuglia, Componenti, e con l'assistenza del dott. Roberto Rotolo con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 27 Novembre 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni.*

#### APPELLI

##### Procedimento n° 41/A

A.P.D. ATLETICO PEDARA (CT), avverso la sanzione della perdita della gara per 0 – 3 -  
– Gara 1^ categoria girone E Cometa Biancavilla / Atletico Pedara del 03/11/2012 - C.U.  
n° 186 del 15/11/2012.

La A.P.D. Atletico Pedara, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione sopra indicata, resa dal Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo, qui molto in sintesi, “che l'arbitro al momento dell'ingresso in campo dell'assistente sig. Ponso Salvatore, non ha comunicato alla squadra ospite di sostituire l'assistente di parte come previsto dalla regola 6”.

Sostiene inoltre la contraddittorietà del referto arbitrale, laddove il direttore di gara annota di essersi accorto dell'ingresso in campo dell'assistente sig. Ponso Salvatore solo all'atto della compilazione del referto, pur dichiarando che il posto di assistente veniva lasciato “ad un altro componente della panchina”.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminato il referto di gara, rileva che l'arbitro, alla voce varie, dichiara che "alla compilazione del referto mi sono reso conto che l'assistente di parte Ponzio Salvatore dell'Atletico Pedara al 31° del secondo tempo sostituiva un compagno di gioco, lasciando il posto di assistente ad un altro componente della panchina". La sostituzione risulta regolarmente annotata tanto in referto che nello statino consegnato a fine gara ad entrambe le società e da queste regolarmente sottoscritto e non risulta contestata dalla appellante.

Orbene, ai sensi della regola 6 del regolamento del gioco del calcio - decisioni ufficiali FIGC - assistente di parte - al n° 4 è espressamente stabilito che "un calciatore che inizia la gara con funzioni di assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare al gioco come calciatore". Per la qualcosa la A.P.D. Atletico Pedara ha fatto partecipare alla gara, per oltre 15 minuti, un calciatore non avente titolo a prendervi parte.

Il fatto che alla irregolare sostituzione e partecipazione dell'assistente di parte alla gara possa avere fatto seguito un periodo di gioco di oltre 15 minuti senza assistente (come afferma l'appellante ma non l'arbitro che, sia pure senza fornire ulteriori dettagli, indica invece la presenza di un altro componente della panchina quale assistente di parte), non può porre nel nulla l'iniziale irregolarità commessa dalla A.P.D. Atletico Pedara. Così come non esclude l'irregolarità di che trattasi il mancato intervento del direttore di gara, che si è limitato, come egli stesso dichiara, ad annotare la sostituzione effettuata dalla società appellante al 31° del 2° tempo.

P.Q.M.

Dispone respingersi l'appello come sopra proposto;  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata (€ 130,00).

#### **Appello n° 44/A**

A.S.D. NUOVA NISCEMI (CL), avverso ripetizione gara Nuova Niscemi/Eurosport Avola del 31/10/2012 Campionato II° Categoria Girone I – C.U. N° 186 del 15/11//2012.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Nuova Niscemi, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante lamenta la mancata notificazione dei motivi di reclamo da parte dell'A.S.D. Eurosport Avola, con cui aveva chiesto il riconoscimento della causa di forza maggiore con conseguente ripetizione della gara, per cui chiede che il reclamo "de quo" venga dichiarato inammissibile con conseguente declaratoria di perdita della gara per mancata presentazione della predetta società.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il reclamo inoltrato dall'A.S.D. Eurosport Avola risulta comunicato all'A.S.D. Nuova Niscemi presso il sig. Gagliano Giacomo Via Nino Martoglio 22 Niscemi.

Di contro secondo quanto risulta dalla scheda di censimento relativa alla stagione sportiva 2012/2013 tutta la corrispondenza inerente la società A.S.D. Nuova Niscemi deve essere inoltrata presso il sig. Pepi Francesco (il quale risulta essere il Presidente della Società) Via Garibaldi n.164 Niscemi.

Detto recapito, peraltro, risulta pubblicato sul C.U. n.100 del 1 ottobre 2012.

Da quanto sopra l'impugnazione proposta deve trovare accoglimento in quanto la mancata regolare comunicazione alla controparte del reclamo ne determina l'automatica inammissibilità, con la conseguenza che deve essere assegnata gara perduta per 0 -3 alla società A.S.D. Eurosport Avola, un punto di penalizzazione in classifica e l'ammenda di € 150,00 quale prima rinuncia.

Deve inoltre disporsi la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale in relazione agli ulteriori provvedimenti di sua competenza e scaturenti dal rapporto dell'arbitro.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale accoglie l'appello e per l'effetto assegna gara perduta per 0 – 3 alla società ASD Eurosport Avola a cui infligge la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 150,00 quale prima rinuncia.

Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale per gli ulteriori provvedimenti.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

### **Appello n° 45/A**

A.S.D. CASTELTERMINI (AG), avverso l'inibizione del sig. Sanvito Salvatore a svolgere ogni attività fino al 05/12/2012 e la squalifica per cinque gare al calciatore Di Franco Giovanni - gara Campionato I° Categoria Girone H Casteltermini/Real Suttano del 11/11/2012 – C.U. N° 186 del 15/11//2012.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Casteltermini, in persona del suo Segretario delegato alla firma, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante chiede la riduzione delle sanzioni applicate ai propri tesserati in quanto non congrue in relazione ai comportamenti posti in essere dagli stessi.

Preliminarmente il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per quanto riguarda l'inibizione a carico del sig. Sanvito Salvatore in quanto, ai sensi dell'art.45 comma 3 lett. b), non sono impugnabili le sanzioni a carico dei dirigenti fino ad un mese.

Per quanto attiene alla squalifica del calciatore Di Franco Giovanni la Commissione Disciplinare Territoriale osserva che il rapporto dell'arbitro, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Da detto rapporto si evidenzia che il calciatore in questione, espulso al 40' del 2° t., al termine della gara afferrava l'arbitro per la divisa all'altezza del petto e lo stratonava con violenza.

Da quanto sopra la sanzione come irrogata appare congrua e non suscettibile di riduzione in relazione al comportamento posto in essere dal calciatore Di Franco Giovanni in danno dell'arbitro.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parte dichiara inammissibile ed in parte rigetta il proposto appello.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

### **Procedimento n° 46/A**

A.S.D. REAL ACI (CT), appello avverso squalifiche per quattro gare calciatori Di Mauro Giovanni Carlo e Raciti Alfredo - Gara Calcio a 5 serie D Real Giarre/Real Aci del 10/11/2012 - C.U. n° 22 del 14/11/2012.

L'A.S.D. Real Aci, in persona del Suo legale rappresentante, propone appello avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo sopra indicati, sostenendo, qui in sintesi, che in realtà i fatti sono accaduti in modo assolutamente diverso da come esageratamente descritti dal direttore di gara nel suo referto.

Chiede pertanto una riduzione delle squalifiche inflitte.

La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. C.G.S. viene posto a fondamento della decisione disciplinare, rileva che al 4° del 1° tempo il calciatore Di Mauro Giovanni Carlo, capitano della squadra, veniva espulso per contegno gravemente minaccioso nei confronti dell'arbitro che aveva assunto un provvedimento tecnico di natura contraria. Lo stesso calciatore, raggiunto lo spazio riservato al pubblico, insisteva ad offendere l'arbitro.

Rileva altresì che al 4° del 2° tempo veniva espulso il n° 8 Raciti Alfredo, il quale in segno di protesta verso l'arbitro che aveva assunto una decisione tecnica a lui sfavorevole, lo insultava. All'atto della notifica dell'espulsione lo stesso si avvicinava al direttore di gara e dopo avergli posto un dito sul petto lo minacciava.

I fatti addebitati, così come appaiono descritti in referto e perciò da ritenere provati a norma di regolamento, non possono indurre ad una diversa considerazione delle sanzioni applicate, che appaiono adeguate a quanto posto in essere dai due calciatori.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto; dispone addebitarsi la tassa non versata (€ 130.00).

#### **Procedimento n° 47/A**

U.S.D. CALATAFIMI DON BOSCO (TP) , avverso inibizione dirigente Sig. Bambina Roberto – Gara Prima categoria girone A Calatafimi Don Bosco – Borgate Terrenove del 11/11/2012 - C.U. n° 186 del 15/11/2012.

La Soc. U.S.D. Calatafimi Don Bosco, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione sopra indicata negando che il dirigente abbia protestato nei confronti del direttore di gara dato che “non ha neppure aperto bocca”. La società aggiunge che il dirigente ha solo guardato con intensità l'arbitro negli occhi, in seguito ad una decisione arbitrale a suo parere nettamente errata.

La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il referto di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. C.G.S. costituisce piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento, rileva che al 28' del 2° tempo l'arbitro ha annotato l'espulsione del dirigente Sig. Bambina Roberto, assunta per proteste eccessive e continuative sul suo operato.

I fatti addebitati, così come appaiono descritti e provati in referto, non consentono una diversa considerazione della sanzione applicata, trattandosi di episodi non regolamentari eccessivi e reiterati, in ordine ai quali non possono trovare ingresso le considerazioni difensive, sfornite di prova alcuna e neppure indirettamente riscontrabili dalla lettura degli atti di gara.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto; dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

#### **Procedimento n° 48/A**

A.S.D. ATLETICO CAMPOFRANCO (CL), avverso squalifica per tre gare calciatore Polito Giuseppe - Gara Eccellenza Atletico Campofranco/Valderice del 18/11/2012 - C.U. n° 202 del 22/11/2012.

L'A.S.D. Atletico Campofranco, in persona del Suo legale rappresentante, propone appello avverso il provvedimento del Giudice Sportivo sopra indicato, sostenendo, qui in sintesi,

l'esistenza di una sproporzionata ricostruzione dei fatti, in realtà rivolti ad un compagno di squadra.

Chiede pertanto una riduzione della squalifica che gli è stata inflitta.

La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. C.G.S. viene posto a fondamento della decisione disciplinare, rileva che al 45° del 2° tempo il predetto calciatore cercava di raggiungere l'arbitro e con atteggiamento aggressivo gli profferiva, gridando, una grave minaccia.

I fatti addebitati, così come appaiono descritti in referto e perciò da ritenere provati a norma di regolamento, non possono indurre ad una diversa considerazione della sanzione applicata, che appare adeguata a quanto posto in essere dal calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto; dispone addebitarsi la tassa non versata (€ 130.00).

#### **Procedimento n° 49/A**

CARBONARO GIUSEPPE, appello personale avverso squalifica per quattro gare - Gara Eccellenza girone A Sancataldese/Leonfortese del 18/11/2012 - C.U. n° 202 del 22/11/2012.

Il calciatore Sig. Carbonaro Giuseppe propone appello avverso il provvedimento del Giudice Sportivo sopra indicato, sostenendo, qui in sintesi, di essersi rivolto al direttore di gara, nella concitazione di una fase di gioco a fine gara, in maniera irrispettosa ma certamente non offensiva.

Chiede pertanto una riduzione della squalifica che gli è stata inflitta.

La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. C.G.S. viene posto a fondamento della decisione disciplinare, rileva che al 49° del 2° tempo il predetto calciatore correva contro l'arbitro, afferrandogli con forza gli avbracci per urlargli in viso espressioni offensive e irrispettose. All'atto dell'espulsione, allontanandosi dal terreno di gioco, il Sig. Carbonaro proseguiva a protestare, "in dialetto".

I fatti addebitati, così come appaiono descritti in referto e perciò provati a norma di regolamento, non possono indurre ad una diversa considerazione della sanzione applicata, che appare adeguata a quanto posto in essere dall'appellante.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto; dispone incamerarsi la tassa versata (€ 65.00).

#### **Procedimento n° 50/A**

G.S.D. LAMPEDUSA CALCIO, appello avverso punizione sportiva perdita gara per 0-3 - Gara 1^ categoria Città Isola delle Femmine/Lampedusa del 21/10/2012 - C.U. n° 161 del 02/11/2012.

Il G.S.D. Lampedusa Calcio, con raccomandata del 19/11/2012 propone appello avverso i provvedimenti indicati in epigrafe.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che l'appello in questione è inammissibile sotto un duplice profilo.

In primo luogo perché è stato proposto oltre i termini di cui all'art. 46 comma 4 C.G.S. il quale prevede che i reclami avverso le decisioni del Giudice sportivo devono essere proposti entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del C.U. con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare.

In secondo luogo detto reclamo è inammissibile in quanto è stata violata la norma di cui all'art. 46 comma 5 C.G.S., in quanto non risulta inviata unitamente al reclamo la ricevuta comprovante l'invio dei motivi alla controparte.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto;

dispone addebitarsi la tassa non versata (€ 130.00).

## **DEFERIMENTI**

### **Procedimento n. 18/B**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:  
A.S.D. CIAPPAZZI**

La Procura Federale, con nota 2279/558 pf11-12 SS/mg del 22/10/2012 ha deferito la società A.S.D. Ciappazzi ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S. in relazione alla violazione ascritte al sig. Costa Ignazio.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire note difensive.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione dell'ammenda di € 400,00 a carico della società.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che la società deferita sia responsabile di quanto ascrittogli.

In particolare si evidenzia che risulta provato in maniera inequivocabile che il sig. Costa Ignazio, allenatore di base, è stato inserito nei fogli censimento 2010-2011 e 2011-2012 della società A.S.D. Ciappazzi quale membro del Consiglio Direttivo con funzioni di cassiere oltre ad essere iscritto in distinta quale dirigente accompagnatore nella gara del 31/10/2011 e quale addetto all'arbitro nella gara del 06/01/2011, senza che lo stesso avesse richiesto preventivamente la necessaria sospensione dall'albo tecnico per assumere la qualifica dirigenziale tal che è stato deferito alla competente commissione disciplinare. Da ciò consegue la responsabilità oggettiva a carico della rispettiva società di appartenenza ai sensi dell'art. 4 comma 2 del C.G.S.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale

Visti gli artt 4 comma 2 e 18 comma 1 lett. b) C.G.S. applica all'A.S.D. Ciappazzi l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00)

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

**Procedimento n. 19/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:  
 Sig. GARGANO GIUSEPPE (Presidente ASD Stella D'Oriente)  
 Sig. SARDISCO COSIMO (Dirigente ASD Stella D'Oriente)  
 A.S.D. STELLA D'ORIENTE

La Procura Federale, con nota 2284/1011 pf11-12 GR/mg del 22/10/2012 ha deferito il sig. Gargano Giuseppe ai sensi dell'art.1 comma 1 C.G.S., per avere falsamente attestato, con la sottoscrizione della distinta della gara Città di Bagheria – Stella D'Oriente del 18.02.2012, la presenza tra i convocati del tecnico sig. Quaranta Giuseppe che era, invece, impegnato nella qualità di calciatore nel contemporaneo incontro del Campionato di 1^ Categoria Aurora Rossa – Stella D'Oriente disputato a Campofelice di Roccella; ha deferito, inoltre, il sig. Sardisco Salvatore dirigente della medesima società per la violazione dell'obbligo di presentarsi dinanzi agli organi della giustizia sportiva ai sensi dell'art.1 comma 3 C.G.S. nonché la società Stella D'Oriente per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. per le condotte ascritte al proprio Presidente ed al proprio dirigente.

All'udienza dibattimentale è comparso soltanto il sig. Sardisco Cosimo, il quale ha chiesto di essere prosciolto, non essendo stato posto a conoscenza delle convocazioni omesse.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione, a carico del Presidente della Stella D'Oriente, sig. Gargano Giuseppe la sanzione di mesi 6 di inibizione, a carico del Dirigente della Stella D'Oriente sig. Sardisco Cosimo la sanzione di mesi 3 di inibizione e l'ammenda di € 300,00 a carico della società.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i deferiti sia responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che è provato in maniera inequivocabile, risultando per tabulas, che il tecnico sig. Quaranta Giuseppe risultava iscritto contemporaneamente quale tecnico nella gara Città di Bagheria – Stella D'Oriente e quale calciatore nella gara Aurora Rossa – Stella D'Oriente alla quale peraltro partecipava.

Il sig. Sardisco Cosimo, di contro, benchè regolarmente convocato per i giorni 24 e 31 luglio 2012 per essere ascoltato dal collaboratore della Procura Federale, non si presentava né adduceva un valido motivo per giustificare la propria assenza.

Va aggiunto in proposito che la società convenuta non ha fatto presente di avere omesso di informare il predetto sig. Sardisco delle convocazioni di che trattasi; di contro va rilevato che alla convocazione del 24 luglio 2012, che riguardava non soltanto il sig. Sardisco, gli altri convocati Sigg.ri Quaranta e Ruggieri si presentavano regolarmente. Peraltro le modalità di convocazione del sig. Sardisco appaiono in linea con la normativa regolamentare.

Acclarata quindi la responsabilità dei sigg.ri Gargano Giuseppe e Sardisco Cosimo consegue la responsabilità diretta ed oggettiva a carico della loro società di appartenenza ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del CGS.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale

Visti gli artt. 1 comma 1 e 19 comma 1 lett. f) CGS, inibisce il sig. Gargano Giuseppe per mesi tre;

Visti gli artt. 1 comma 3 e 19 comma 1 lett. f) CGS, inibisce il sig. Sardisco Cosimo per mesi uno;

Visti gli artt 4 commi 1 e 2 e 18 comma 1 lett. b) CGS applica all'ASD Stella D'Oriente l'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione  
Disciplinare Territoriale  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 27/11/2012**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Sandro Morgana**